

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

1. *Ripristino primo gradone stipendiale personale neo-assunto scolastico*
2. *Mobilità in deroga ai vincoli e sul 100% dei posti*
3. *Indennità di trasferta per i fuori sede*
4. *Misure per valorizzare il middle management*
5. *Estensione Mobilità intercompartimentale al personale scolastico*
6. *Riconoscimento della Dirigenza per i funzionari ed EQ*
7. *Eliminazione della Temporizzazione per ATA transitati in EQ e funzionari*
8. *Proroga contratti Organico PNRR e AGENDA SUD*
9. *Assunzione degli Idonei dei concorsi PNRR e 2020*
10. *Svolgimento anno di prova vincitori concorso PNRR*
11. *Conferma dei ruoli docenti licenziati da Gae*
12. *Reclutamento da GPS su posto comune*
13. *Assegnazione dei Buoni pasto al personale scolastico*
14. *Riconoscimento giuridico del servizio del personale sospeso durante il Covid*
15. *Trattamento pensionistico agevolato per il personale scolastico e istituzione di una Commissione parlamentare sul burnout*
16. *Abolizione della trattenuta ENAM per il personale dell'infanzia e della primaria*
17. *Abolizione della trattenuta 2,5% del TFR per i dipendenti pubblici*
18. *Inclusione del personale del comparto istruzione e ricerca sull'inabilità*
19. *Misure per valorizzare il personale degli enti di ricerca*
20. *Attuazione per gli Enti di Ricerca dell'art. 1 comma 612 Legge 30 dicembre 2021 n. 234*
21. *Misure a sostegno della contrattazione integrativa negli Enti di Ricerca*
22. *Misure a sostegno delle assunzioni negli Enti di Ricerca*
23. *Misure a sostegno delle assunzioni negli Enti di Ricerca*

Proposte emendative

1. Ripristino primo gradone stipendiale personale neo-assunto scolastico

All'articolo 3, si inserisce l'articolo 3 - bis

Articolo 3 - bis (Misure per la progressione di carriera del personale scolastico)

“Per il personale scolastico, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dal triennio 2022-2024, è ripristinato il primo gradone stipendiale (fascia 3-8), abolito dal CCNL 2016-2018.”

Motivazione: A seguito dell'approvazione dell'articolo 14 della legge 10 agosto 2023, n. 103 che ha disposto la ricostruzione per intero del servizio effettivamente prestato nelle ricostruzioni di carriera a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, la norma consente in sede negoziale di ripristinare il primo gradone stipendiale per i neo-assunti e recepisce quanto statuito in ultimo dalla sentenza n. 6138 del 7 marzo 2025 della Corte di Cassazione.

2. Mobilità in deroga ai vincoli e sul 100% dei posti

All'articolo 3, si inserisce l'articolo 3 – bis

Articolo 3-bis (Misure per la mobilità del personale scolastico)

“Sono prorogati per l'a.s. 2025/2026 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale assunto al 31 dicembre 2024, anche con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2025/2027. È fissato da nuova ordinanza ministeriale un periodo di riapertura dei termini per l'accesso alle operazioni di mobilità di tutto il personale rimasto escluso.”

Motivazione: La norma intende consentire l'armonizzazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l'approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale.

La modifica intende contrastare la compressione del diritto al ricongiungimento familiare e di altre tutele di legge come quelle regolate dalla Legge 104/92.

3. Indennità di trasferta per i fuori sede

All'articolo 3, si inserisce l'articolo 3 – bis

Articolo 3-bis (Misure per la valorizzazione del personale scolastico)

“Per il personale scolastico, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dal triennio 2022-2024 è prevista un'indennità aggiuntiva, in caso di servizio prestato in istituzioni scolastiche diverse dalla propria residenza.”

Motivazione: In considerazione dell'aggravio di spese previsto per il personale scolastico che presta servizio lontano dalla propria residenza è opportuno prevedere un'indennità aggiuntiva a titolo di risarcimento per il disagio e le spese sostenute.

4. Misure per valorizzare il middle management

All'articolo 3, si inserisce l'articolo 3 – bis

Articolo 3-bis (Misure per la valorizzazione del middle management delle istituzioni scolastiche)

“In deroga a quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 è ripristinata in tutte le istituzioni scolastiche a partire dall'anno scolastico 2025/26 la figura del vicario per la quale è prevista una riserva del 30% dei posti nei futuri concorsi per i posti di dirigente scolastico.”

Motivazione: E' necessaria la reintroduzione della vice-dirigenza che darebbe giusto riconoscimento della professionalità del personale vicario. La figura deve godere di riconoscimento

per il suo impegno, questo deve essere riconosciuto anche con l'istituzione di una riserva di posti per i vicari che intenderanno intraprendere il concorso per i posti di dirigente scolastico.

5. Estensione Mobilità intercompartimentale al personale scolastico

All'articolo 3, si inserisce l'articolo 3 – bis

Articolo 3-bis (Misure per la mobilità intercompartimentale del personale scolastico)

“In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale docente, educativo, ata e assunto nel profilo funzionario con incarico di elevata qualificazione.”

Motivazione: L'art. 47 della L. 311/2004, consente trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni soggette ad un regime di limitazione delle assunzioni. Ebbene, il personale del MIM è l'unico ad essere vincolato anche in particolare, per i funzionari con incarico di elevata qualificazione. Infatti, con la riforma degli ordinamenti professionali (Decreto Brunetta Dl 80/2021) operata in tutti i comparti del pubblico impiego si sono limitate le differenze ordinamentali, di carriera e di struttura del salario tra contratti diversi nella PA. Pertanto anche il funzionario con incarico inquadrato nell'area EQ (ex Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi) è divenuto al pari degli altri funzionari apicali degli altri comparti acquisendo pertanto il diritto alla mobilità intercompartimentale. Un'ulteriore esclusione dalla mobilità intercompartimentale di detto personale integrerebbe una grave violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 co. 2 Cost., disciplinando in modo analogo situazioni sostanzialmente diverse, esponendo l'amministrazione anche ad un pericoloso contenzioso giudiziale.

6. Riconoscimento della Dirigenza per i funzionari ed EQ

All'articolo 3, si inserisce l'articolo 3 – bis

Articolo 3-bis (Misure per il passaggio delle elevate qualificazioni all'area dirigenziale)

“Le elevate qualificazioni presenti nel comparto istruzione e ricerca, corrispondenti alle categorie dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) delle scuole, dei Direttori amministrativi di Accademie e Conservatori, dei Ricercatori e Tecnologi degli Enti pubblici di ricerca, sono collocate nell'area dirigenziale di istruzione e ricerca, in separata sezione, a decorrere dal triennio contrattuale 2025/2027.”

Motivazione: Com'è noto, la vigente disciplina normativa e contrattuale ha delineato la governance della scuola ponendo all'apice di ogni Istituzione scolastica due figure collegate e complementari, affermandole come centri di riferimento dalla cui azione combinata discende la consistenza strutturale e dinamica della stessa Istituzione. Così, da un lato il Dirigente scolastico rappresenta l'organo di vertice, mentre il Direttore dei servizi generali e amministrativi è la figura apicale che con autonomia operativa organizza le attività amministrativo-contabili necessarie e strumentali all'attuazione dell'offerta formativa, investito del compito di sovrintendere alla concreta gestione amministrativa e contabile delle Scuole. Vale la pena rammentare, infatti, che secondo il testuale disposto della Tabella A del CCNL Istruzione e Ricerca 2007, il DSGA: "Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

7. Eliminazione della Temporizzazione per ATA transitati in EQ e funzionari

All'articolo 3, si inserisce l'articolo 3 – bis

Articolo 3-bis (Misure per la valorizzazione del personale ata transitato nel profilo dei funzionari ed eq)

“In sede di contrattazione collettiva a decorrere dal triennio 2022-2024, il personale ATA transitato nelle elevate qualificazioni e nei funzionari ha riconosciuto integralmente prestatato nella qualifica inferiore”.

Motivazione: A tutti i lavoratori assegnati a compiti e funzioni di DSGA hanno diritto a ricevere un trattamento omogeneo e conforme ai profili di carriera e retributivi. Pertanto, anche i criteri ricostruttivi della carriera di cui all'art. 4 del DPR 23/08/88 N. 399 devono essere applicati a tutti

dsga, in luogo dell'Istituto della temporizzazione consiste nel «convertire il valore economico della retribuzione, convenzionalmente determinata, in anzianità rilevante ai fini dell'inquadramento nella nuova qualifica, senza riferimento all'anzianità effettivamente maturata»

8. *Proroga contratti Organico PNRR e AGENDA SUD*

All'articolo 4, comma 2, inserire il seguente 2-bis (Proroga contratti personale scolastico assunto per il PNRR e Agenda Sud)

“Sono prorogate dal 1 giugno 2025 al 30 giugno 2026 le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 bis.1 dell'articolo 21 Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112. Per l'onere si attinge al fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.”

Motivazione: Si ritiene opportuno prorogare e confermare l'organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche per il corrente anno scolastico che risulta oramai una risorsa insostituibile per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

9. *Assunzione degli Idonei dei concorsi PNRR e 2020*

All'articolo 4, comma 9 inserire il seguente 9-bis e 9-ter (Assunzione degli Idonei dei concorsi PNRR e docenti 2020).

9-bis. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nell'ultimo periodo è soppressa la parola “non”.

9-ter. Sono prorogate fino al loro esaurimento delle graduatorie degli idonei del concorso straordinario di cui al Decreto Direttoriale 510 del 23 aprile 2020”.

Motivazione: Appare irragionevole che alcuni docenti che hanno già superato tutte le prove concorsuali nel 2020 o nel 2024/2025 debbano ripetere la procedura concorsuale per essere assunti, rispetto a quanto previsto nel testo unico della scuola negli ultimi 30 anni.

10. *Svolgimento anno di prova vincitori concorso PNRR*

All'articolo 4, comma 9 inserire il seguente 9-bis (Misure per lo svolgimento dell'anno di prova dei vincitori del concorso Pnrr)

“Ai vincitori del concorso bandito con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, che vi hanno partecipato durante la fase transitoria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro il 31 dicembre 2024, è garantito lo svolgimento dell'anno di prova.”

Motivazione: Per i docenti in possesso di un titolo abilitante al 31 agosto 2024 e che abbiano superato tutte le prove concorsuali deve in ogni caso essere garantito lo svolgimento dell'anno di prova.

11. Conferma dei ruoli docenti licenziati da Gae

**All'articolo 4, comma 9 inserire il seguente
9-bis (Misure urgenti per il personale scolastico)**

“Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato stipulati del personale docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.”

Motivazione: La norma intende attuare quanto previsto nell'Ordine del Giorno G/345/67/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato e vuole coerentemente estendere tale previsione anche al personale docente assunto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali senza aggravii per la finanza pubblica.

12. Reclutamento da GPS su posto comune

All'articolo 5 si aggiunge il seguente 5-bis (Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale scolastico)

“Per le assunzioni relative all'a.s. 2025-2026, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023, sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.”

Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento per rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. In considerazione anche della prevista conclusione per maggio 2024 dei corsi abilitanti la modifica proposta intende rendere immediatamente disponibile per il reclutamento questo personale.

13. Assegnazione dei Buoni pasto al personale scolastico

All'articolo 12, comma 13, si inserisce il seguente comma (Ulteriori misure urgenti per il personale scolastico)

“Per il personale scolastico, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dal triennio 2022-2024, è prevista la possibilità di usufruire del buono pasto. Alle risorse si provvede attraverso l'utilizzo delle economie di spesa del Fondo per l'offerta formativa.”

Motivazione: I buoni possono essere finanziati attraverso la contrattazione di istituto per garantire ai lavoratori dell'istruzione, alla pari di altri lavoratori pubblici, un segnale di attenzione poiché svolgono con frequenza tempo prolungato o pieno o lavoro continuato di 36 ore come per il personale Ata.

14. Riconoscimento giuridico del servizio del personale sospeso durante il Covid

All'articolo 12, comma 13, si inserisce il seguente comma (Ulteriori misure urgenti per il personale scolastico sospeso perché non vaccinato durante il Covid)

“In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3 si conserva la validità giuridica dei periodi di sospensione anche ai fini della progressione di carriera.”

Motivazione: Si ritiene opportuna la conservazione della validità giuridica dei periodi di sospensione dal servizio.

15. Trattamento pensionistico agevolato per il personale scolastico e istituzione di una Commissione parlamentare sul burnout

All'articolo 16, inserire il seguente (Trattamento pensionistico e istituzione Commissione parlamentare su burnout)

“Al personale docente delle istituzioni scolastiche, a decorrere, dal 1° settembre 2025, si applicano per l’accesso ai trattamenti pensionistici, in ragione del carattere altamente gravoso della professione, le norme di cui al personale individuato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in deroga a quanto disposto dal decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 2017, n. 157. È altresì prevista l’istituzione di una Commissione parlamentare che si occupi del tema del burnout del personale scolastico.”

Motivazione: Lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, ragion per cui risulta indispensabile allargare l’attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale delle forze armate. L’istituzione di una Commissione riteniamo sia necessaria alla luce dei recenti episodi di violenza subiti dal personale scolastico, inoltre il Parlamento europeo chiede più misure da parte dell'UE per far fronte all'aumento di problemi legati alla salute mentale che potrebbero tradursi in una crisi sanitaria.

16. Abolizione della trattenuta ENAM per il personale dell’infanzia e della primaria

All'articolo 16, inserire il seguente (Abolizione trattenuta ENAM personale della scuola infanzia e primaria)

“È abolita per i docenti dell’infanzia e della scuola elementare la trattenuta ENAM.”

Motivazione: Si tratta di una trattenuta che inizialmente veniva applicata alla busta paga per sovvenzionare l’ENAM, un ente che consentiva l’erogazione di piccoli prestiti ma anche borse di studio e soggiorni terapeutici per i docenti. L’ente in questione, però, è stato soppresso nel 2010 e accorpato all’INPDAP che, a sua volta, nel 2012 è stato accorpato all’INPS.

17. Abolizione della trattenuta 2,5% del TFR per i dipendenti pubblici

All'articolo 16, inserire il seguente (Abolizione della trattenuta TFR per i dipendenti pubblici)

“È abolita per i docenti neo-assunti nel comparto istruzione e ricerca a partire dal 2001 la trattenuta TFR.”

Motivazione: Con la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, avvenuta con la legge n. 448/1998, i neo-assunti dal 1 gennaio 2001 sono transitati dal precedente regime del TFS (trattamento di fine servizio) al TFR (trattamento di fine rapporto). Il cambiamento ha comportato una trattenuta del 2,5% su una base retributiva del 9,41%, una condizione non prevista per i lavoratori privati secondo l'articolo 2120 del Codice civile. La modifica mira a sollecitare il Governo a eliminare la trattenuta del 2,5% sul TFR per i neo-assunti dal 2001, al fine di garantire parità di trattamento tra tutti i lavoratori del pubblico impiego e quelli del settore privato.

18. Inclusione del personale del comparto istruzione e ricerca sull'inabilità

All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole “*al Fondo Quiescenza Poste,*” si aggiungono le seguenti “*e al personale del comparto istruzione e ricerca.*”

Motivazione: “*Si ritiene opportuna l'esplicita inclusione del personale del comparto istruzione e ricerca nelle procedure di razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.*”

19. Misure per valorizzare il personale degli enti di ricerca

Il comma 7 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente

“7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dell'articolo 1, comma 310 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono adottare nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte. La contrattazione collettiva integrativa stabilisce, ai fini della valorizzazione del personale, i criteri di utilizzo delle risorse disponibili.”

Motivazione: Estendere la norma anche agli Enti vigilati dal MUR, e consentire alla contrattazione collettiva integrativa di definire i migliori criteri di utilizzo delle risorse in base alle effettive esigenze dei singoli Enti.

20. *Attuazione per gli Enti di Ricerca dell'art. 1 comma 612 Legge 30 dicembre 2021 n. 234*

All'articolo 4, comma 7, aggiungere il seguente 7-bis (Attuazione per gli Enti di Ricerca dell'art. 1 comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

“Per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca relativa al triennio 2022-2024 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale, le risorse destinate alla contrattazione collettiva sono integrate, a decorrere dal 2022, con le risorse di cui all'art. 1 comma 612 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente gli Enti e le Istituzioni di Ricerca, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.”

Motivazione: Il CCNL Istruzione E Ricerca 2019/2021 non ha integrato le risorse destinate dal comma 612 citato a causa del rinvio al successivo CCNL della revisione dell'ordinamento e della classificazione del personale. Si chiede quindi di poter utilizzare dette risorse nella contrattazione del CCNL 2022/2024 Sezione Ricerca. (0,55%)

21. *Misure a sostegno della contrattazione integrativa negli Enti di Ricerca*

All'articolo 4, comma 7, aggiungere il seguente 7-bis (Attuazione per gli Enti di Ricerca dell'art. 3 comma 2 della legge 6 agosto 2021, n. 113).

“Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai

trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 a valere sui propri bilanci, con i medesimi criteri e valori previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Motivazione: Il CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019/2021 non ha stabilito modalità e criteri dell'incremento delle risorse destinate ai trattamenti accessori a causa del rinvio al successivo CCNL della revisione dell'ordinamento e della classificazione del personale. Si chiede quindi di poter utilizzare dette risorse della contrattazione del CCNL 2022/2024 Sezione Ricerca. (0,22%)

22. Misure a sostegno delle assunzioni negli Enti di Ricerca

All'articolo 4, comma 7, aggiungere il seguente 7-bis (Misure a sostegno della contrattazione integrativa negli Enti e le Istituzioni di Ricerca)

All'art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, dopo le parole “predetto termine” al comma 4 quinquies, è inserito il seguente comma 5:

“Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio”.

Motivazione: Nel rispetto dei vincoli di bilancio degli Enti, la norma consente di adeguare i fondi per il salario accessorio finalizzato alla realizzazione e sviluppo delle attività istituzionali di ricerca.

23. Misure a sostegno delle assunzioni negli Enti di Ricerca

All'articolo 4, comma 7, aggiungere il seguente 7-bis (Misure a sostegno della contrattazione integrativa negli Enti e le Istituzioni di Ricerca)

“Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2024, garantendo l’invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa.”

Motivazione: In considerazione delle misure finanziarie a sostegno della ricerca pubblica e in previsione quindi di nuove assunzioni di personale previste dalla legge, è necessario garantire l’adeguamento dei fondi del salario accessorio negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca.